

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014  
643/2014/R/EFR**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE MODIFICHE AL CODICE DI RETE APPORTATE DA  
TERNA IN RELAZIONE AGLI SBILANCIAMENTI DELLE FONTI RINNOVABILI NON  
PROGRAMMABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 599/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 599/2014/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 giugno 2014, n. 2936 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/14);
- la lettera trasmessa dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 12 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 36453 del 15 dicembre 2014).

## **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 522/2014/R/eel, l’Autorità ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 2936/14 (che ha parzialmente annullato, in via definitiva, la precedente deliberazione 281/2012/R/eel) prevedendo che:
  - le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti;
  - le fonti rinnovabili non programmabili non siano equiparate alle fonti programmabili;
  - gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili non siano socializzati al fine di evitare una discriminazione non giustificabile e di non continuare ad allocare oneri in capo alla collettività,ferma restando la prosecuzione del procedimento finalizzato alla più generale revisione della disciplina degli sbilanciamenti;
- le considerazioni di cui al precedente punto sono coerenti, oltre che con il dettato della sopra richiamata sentenza, anche con la direttiva 2009/72/CE;
- più in dettaglio, con la deliberazione 522/2014/R/eel, l’Autorità, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno 2013, ha:
  - definito bande differenziate per fonte, pari a:
    - a) 49% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte eolica;
    - b) 31% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte solare fotovoltaica;
    - c) 8% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalla fonte idrica ad acqua fluente;
    - d) 8% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti non programmabili;
    - e) 1,5% del programma vincolante modificato e corretto in relazione ai punti di dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti alimentate dalle “altre” fonti rinnovabili non programmabili (per lo più unità di produzione geotermoelettriche);
  - previsto l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento già vigenti per le unità di produzione non abilitate e per le unità di consumo alla differenza tra i programmi e le immissioni relative a ciascun punto di dispacciamento superiore alla banda predeterminata e differenziata per fonte primaria;
  - previsto l’applicazione, all’energia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all’interno della predeterminata banda, di un corrispettivo unitario che tenga conto della cosiddetta componente perequativa zonale, pari al rapporto tra:

- a) la differenza tra la quota residua (che, unitariamente, è pari alla differenza tra il prezzo zonale orario e il corrispettivo di sbilanciamento) complessivamente riferita all'insieme degli impianti per ciascuna zona di mercato (determinata sulla base degli sbilanciamenti totali, senza banda, dei medesimi impianti) e la quota residua già allocata a tali impianti sulla base degli sbilanciamenti oltre banda e
- b) la somma dell'energia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all'interno della predeterminata banda;
  - previsto che, in alternativa alla regolazione sopra riassunta, gli utenti del dispacciamento possano scegliere l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda, evitando quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte; ciò al fine di garantire la massima flessibilità possibile per gli utenti del dispacciamento;
  - ritenuto necessario rinviare a successivi provvedimenti la valutazione di nuove condizioni, in coerenza con l'evoluzione della regolazione del MSD e con la più generale revisione della regolazione degli sbilanciamenti;
  - previsto che Terna aggiorni il Codice di rete in tempo utile per dare tempestiva attuazione alla nuova regolazione affinché possa trovare applicazione dall'1 gennaio 2015;
- con la deliberazione 599/2014/R/eel, l'Autorità ha esplicitato che, anche ai fini della valorizzazione del contributo alla regolazione primaria introdotta dalla deliberazione 231/2013/R/eel, trovano applicazione il limite massimo, pari al valore dell'energia elettrica non fornita di cui alla deliberazione 111/06 (VENF), e il limite minimo, pari a 0 €/MWh, in vigore per le offerte di acquisto e vendita sul mercato elettrico; e che Terna recepisca quanto sopra espresso nel proprio Codice di rete;
- Terna, con lettera del 12 dicembre 2014, ha:
  - trasmesso all'Autorità gli aggiornamenti apportati al Capitolo 7 del Codice di rete, previa consultazione, finalizzati a tradurre in formule quanto disposto dalla deliberazione 522/2014/R/eel, al fine dell'approvazione secondo le modalità di cui alla deliberazione 250/04, oltre che le risposte e le osservazioni pervenute durante la consultazione nonché un'analisi critica di tali osservazioni;
  - evidenziato che, nell'ambito della consultazione di cui al precedente punto, alcuni operatori hanno richiesto la pubblicazione dei valori unitari della componente perequativa zonale (ovvero dei termini da cui essa deriva) calcolati, per la parte degli sbilanciamenti rientranti nelle bande, ai sensi della deliberazione 522/2014/R/eel;
  - evidenziato che la versione aggiornata del Capitolo 7, del Codice di rete, include anche le esplicitazioni derivanti dalla deliberazione 599/2014/R/eel.

**RITENUTO CHE:**

- gli aggiornamenti, apportati da Terna al proprio Codice di rete, in materia di sbilanciamenti delle fonti rinnovabili non programmabili, siano coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla deliberazione 522/2014/R/eel; e che Terna abbia correttamente recepito le esplicitazioni derivanti dalla deliberazione 599/2014/R/eel;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente gli aggiornamenti di cui al precedente punto, come risultanti dalla lettera di Terna del 12 dicembre 2014, senza richiedere ulteriori modifiche e integrazioni;
- non vi siano criticità derivanti dalla pubblicazione dei valori unitari della componente perequativa zonale calcolati, per la parte degli sbilanciamenti rientranti nelle bande, ai sensi della deliberazione 522/2014/R/eel; e che tale pubblicazione può essere utile ai fini della trasparenza e peraltro coerente con la pubblicazione, già effettuata da Terna, degli elementi relativi agli altri valori unitari dei corrispettivi di sbilanciamento

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente gli aggiornamenti apportati da Terna al proprio Codice di rete, come risultanti dalla lettera di Terna del 12 dicembre 2014;
2. di prevedere che Terna pubblichi tempestivamente, sul proprio sito internet, il Codice di rete comprensivo degli aggiornamenti di cui al punto 1.;
3. di consentire, a Terna, la pubblicazione dei valori unitari della componente perequativa zonale, calcolati ai sensi della deliberazione 522/2014/R/eel, secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima Terna;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*